

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

REGOLAMENTO RECEPITO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CON LA DELIBERA FONDATAIVA DEL 23 GIUGNO 1995 MODIFICATA CON DELIBERA DEL 7 NOVEMBRE 1996, APPROVATA CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23 APRILE 1997.

Articolo 1

Fondo per il trattamento di fine rapporto

L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura, in caso di cessazione del rapporto di impiego, corrisponde, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, il trattamento di fine rapporto che è dovuto secondo la vigente disciplina, agli iscritti al Fondo di cui all'art. 2, punto 4 della legge 29 novembre 1962, n. 1655.

Nei successivi articoli, l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura è denominato per brevità «Ente».

Articolo 2

Computo del trattamento di fine rapporto

L'Ente, sulla base della retribuzione annua contributiva, denunciata ai sensi dell'art. 6 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, provvede a fine anno a conteggiare e ad accreditare a nome di ciascuno iscritto 1/13,5 dell'anzidetta retribuzione, depurata di quanto corrisposto a titolo occasionale.

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Le somme accreditate a nome di ciascun iscritto - con esclusione della quota maturata nell'anno e di quanto eventualmente corrisposto, ai sensi del successivo art. 5, a titolo di anticipazione - sono incrementate, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella

retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

L'importo di cui all'accantonamento in parola è ridotto inoltre dell'importo corrispondente alla contribuzione aggiuntiva, dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e detratto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dal contributo dovuto all'Ente.

Articolo 3

Trattamento di fine rapporto

All'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'Ente corrisponde agli iscritti al Fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per il periodo di iscrizione al nominativo di ciascuno, ai sensi dell'articolo precedente.

In caso di cessazione del rapporto di impiego per causa di morte, l'anzidetto importo è corrisposto agli aventi diritto di cui all'art. 2122 c.c..

Nel caso in cui la Ditta si estingue per effetto di provvedimenti di legge o di altro atto di autorità che non comporti acquisizione del diritto al trattamento di fine rapporto, oppure sia assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, viene restituita la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente alla cessazione del rapporto assicurativo, maggiorata del tasso di rivalutazione risultante alla data del pagamento.

Nel predetto computo sono considerati i saldi dei dipendenti in servizio alla data di cessazione del rapporto assicurativo con la Ditta.

Dall'importo determinato ai sensi del comma precedente va detratto quanto corrisposto a titolo di anticipazione al dipendente della Ditta interessata che non sia stato già saldato nella elaborazione di cui all'art. 6.

Articolo 4

Facoltà di retrodatazione dell'iscrizione al Fondo

Nei casi in cui, per giustificato motivo, la data di iscrizione al Fondo risulti posteriore a quella della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, la Ditta ha facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, per il personale impiegatizio dipendente, che la decorrenza della iscrizione al Fondo abbia esattamente a coincidere con la data dalla quale ha avuto effettivamente inizio il rapporto.

L'accoglimento della richiesta cui al comma precedente, subordinato alla presentazione di tutti gli atti e documenti ritenuti necessari per l'istruttoria della richiesta stessa, comporta per la Ditta l'obbligo di versare all'Ente un importo pari a quello spettante al dipendente per trattamento di fine rapporto, al momento

dell'accoglimento della richiesta, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto e quella di iscrizione al Fondo.

L'importo dovuto in applicazione di quanto stabilito con il presente articolo deve essere versato dalla Ditta in unica soluzione ovvero, a richiesta, in forma rateale.

La richiesta per il pagamento rateale deve essere inoltrata dalla Ditta al Consiglio di Amministrazione che stabilisce i termini e le modalità di pagamento, nonché la misura degli interessi da addebitare in aggiunta all'importo dovuto.

In caso di versamento rateale dell'importo di cui trattasi, qualora intervenga la cessazione del rapporto di impiego dell'iscritto cui la rateazione si riferisce, l'importo residuo deve essere versato in unica soluzione non oltre trenta giorni dalla data della cessazione stessa.

Art 5

Anticipazione sul trattamento di fine rapporto

L'Ente corrisponde agli iscritti che ne facciano espressa richiesta l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui al precedente articolo 3, alle condizioni e nei limiti appresso elencati.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso la stessa Ditta, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo di cui al precedente comma e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Le richieste possono essere accolte in ordine di priorità per:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- c) estinzione, anche parziale, del mutuo eventualmente contratto con la Fondazione al fine dell'acquisto o della costruzione della 1° casa di abitazione.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e dal lavoratore con almeno 8 anni di iscrizione al Fondo, quale dipendente di una stessa Ditta.

Agli anzidetti fini gli interessati dovranno inviare all'Ente, unitamente alla domanda di anticipazione accompagnata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui innanzi, una dichiarazione della Ditta attestante il numero dei dipendenti in servizio, il numero dei dipendenti con almeno otto anni di anzianità nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

In caso di necessità, per l'individuazione del beneficiario della prestazione si terrà conto dell'ordine cronologico delle domande.

In caso di concorrenza tra anticipazione e prestito, l'importo complessivamente

erogato non può superare il 70% del maturato a titolo di trattamento di fine rapporto.

Il Fondo non può essere chiamato a corrispondere l'anticipazione in favore dei dipendenti dei tipi di aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni nonché delle aziende inadempienti.

Articolo 5bis

Anticipazione: trattamento di miglior favore

I dipendenti delle Ditte che non raggiungono i limiti del 10% e del 4% di cui all'articolo precedente, sempreché le Ditte stesse siano in regola con il versamento dei contributi dovuti fino al momento della domanda, possono ugualmente fruire delle anticipazioni inoltrando apposita richiesta all'Ente.

Tali domande verranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste e nei limiti delle disponibilità fissate di anno in anno con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, entro il tetto massimo del 50% delle somme complessivamente corrisposte, a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto, nell'anno precedente.

Articolo 6

Estratti conto

Sulla base delle retribuzioni denunciate, l'Ente provvede ad aggiornare i conti individuali degli iscritti, riportanti quanto spettante a ciascuno di essi a titolo di trattamento di fine rapporto al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Ente provvede quindi ad inviare a tutti gli iscritti nonché alle Ditte contribuenti i relativi estratti-conto intendendosi così assolti gli incombeni di cui al combinato disposto degli artt. 2, penultimo comma della legge 297/1982 e 4 del D.L. 352/1978.

Ogni contestazione riguardante detti estratti-conto deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'invio degli stessi.

Articolo 7

Denuncia di cessazione del rapporto di impiego

La cessazione del rapporto di impiego deve essere comunicata a cura della Ditta mediante esplicita denuncia da trasmettere all'Ente non oltre 15 giorni dalla data di cessazione stessa.

La denuncia deve contenere le seguenti notizie:

- a) data di inizio e di cessazione del rapporto di impiego;
- b) qualifica del dipendente e mansioni svolte in concreto;
- c) luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo del dipendente.

L'Ente ha facoltà di richiedere alle Ditte od al dipendente od agli aventi diritto notizie e certificazioni ritenute necessarie.

L'Ente non risponde delle conseguenze connesse a ritardi nella trasmissione della denuncia e dei documenti richiesti come pure ad inosservanza di leggi.

Articolo 8

Ricorsi

Avverso i provvedimenti dell'Ente concernenti l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione.

Il termine per ricorrere, ai sensi del precedente comma, è di giorni 90 dalla data di comunicazione del provvedimento adottato dall'Ente; la seguente decisione deve essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso.

Articolo 9

Entrate e bilancio tecnico

Sono entrate del Fondo:

- a) i contributi destinati ad alimentarlo;
- b) gli interessi, accreditati alla chiusura di ogni esercizio finanziario determinati in rapporto alla giacenza media annuale del Fondo ad un tasso di interesse pari a quello medio realizzato nel medesimo esercizio dall'investimento dei beni patrimoniali;
- c) le somme incassate per sanzioni civili e proventi vari di pertinenza.

Ogni tre anni è compilato il bilancio tecnico del Fondo; tuttavia è in facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Ente disporre la compilazione in via anticipata, su motivata proposta formulata dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Qualora le risultanze del bilancio tecnico richiedano variazioni della quota contributiva, il Consiglio di Amministrazione adotta le conseguenti determinazioni e richiede al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale la successiva approvazione nei modi e termini di legge.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

Nei confronti di coloro che, alla data del 1° giugno 1982, risultavano già iscritti al Fondo, la prestazione del Fondo stesso che sarebbe spettata agli iscritti all'atto

dell'entrata in vigore della legge 297/1982 è calcolata secondo la disciplina regolamentare vigente fino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui al precedente art. 2.

Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 2.

Ai fini del «recupero» dell'indennità di contingenza, relativa al periodo 1° febbraio 1977 - 31 maggio 1982, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 297/1982.

Si applica altresì il terzultimo comma del citato art. 5 della legge 297/1982.

Articolo 11

Aumenti retributivi

Ai fini della determinazione della prestazione spettante agli iscritti alla data del 1° giugno 1982, gli aumenti retributivi che non siano automatico effetto di una norma contrattuale collettiva entrano a far parte della retribuzione quiescibile solo a condizione che il rapporto di lavoro cessi dopo che sia interamente trascorso un biennio dalla data della denuncia degli aumenti stessi.

In caso contrario non si terrà conto di detti aumenti ed i contributi relativi alle quote di retribuzione rimaste escluse dal computo della prestazione in argomento verranno rimborsati alle Ditte contribuenti.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento è inviato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Ente approvato con D.P.R. n. 1002 del 28 luglio 1967 e modificato con D.P.R. n. 1025 del 1° luglio 1981.

Gli effetti del presente regolamento hanno decorrenza dal 1° giugno 1982.